

ORIGINALE

HIPPOCRATICA CIVITAS



COMUNE DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

SEDUTA DEL GIORNO 28.7.2000

N. 51 DEL REGISTRO

Oggetto: Regolamento per il funzionamento, nel territorio del Comune, delle sale da gioco pubbliche, annesse a circolo, per l'uso di apparecchi automatici, per il gioco delle carte.

L'anno millenovecentonovanta, addi ventotto del mese di luglio, alle ore 17,20

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio.

Convocato previ avvisi in data 25.7.2000, notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti ed assenti i signori:

Table with 4 columns: Councilor Name, P/A status, Councilor Name, P/A status. Lists councilors 1-41 and their attendance status.

PRESENTI 25

ASSENTI 16

Presiede il Cons. Anziano FIORE

Partecipano alla seduta il Segretario Generale F.F. MAROTTA e gli Assessori GUADAGNO, ARCIERI, AVELLA, CUOMO, EGIDIO, GUERRA, MARTINO, MUCIO.

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità:

PRESO MODA

IL RAGIONIERE CAPO

Handwritten signature of the Head Accountant

## IL CONSIGLIO

Premesso

- che con il D.P.R. 24/07/77 n° 616 sono state trasferite al Comune funzioni di pubblica sicurezza (ex art. 86 del T.U.L.P.S.), a norma dell'art. 19 dello stesso decreto, tra cui rientrano, sia l'autorizzazione per l'apertura di circoli e sale da gioco aperte al pubblico, sia quella per l'apertura di esercizi pubblici;
- che per effetto di detta norma deve ritenersi che anche il Sindaco partecipi ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. alle stesse attribuzioni conferite al Questore, per cui ha il potere di ordinare la chiusura di esercizi pubblici per motivi di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;

VISTA la legge 287 del 25/08/91 sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi;

VISTO l'art. 110 del R.D. 18/06/1931 n° 773 dell'approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTA la Legge n° 425 del 06/10/1995 che apporta modifiche al succitato articolo 110 del R.D. 18/06/31 n° 773 concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione;

VISTO l'art. 19 della Legge del 07/08/1990 n° 241 sostituito dall'art. 2 comma 10 della Legge 24/12/1993 n° 537, che disciplina il nuovo processo di semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto del Questore di Salerno del 20/03/2000 cat. 23/2000 Div. P.A.S., che approva la nuova tabella dei giochi proibiti e prescrive nuove norme circa l'uso di apparecchi automatici da gioco, impartendo specifiche prescrizioni in merito atte ad evitare la possibile ipotesi di "gioco d'azzardo";

RITENUTO di dover approvare nuove norme al fine di regolamentare la materia inerente l'uso e l'installazione di apparecchi automatici, videogiochi ed altro nei locali pubblici e privati considerati i notevoli disordini e per i motivi di preoccupazione legati alla tutela all'ordine pubblico;

ACQUISITO il parere dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 30/06/2000;

LETTA la bozza di Regolamento redatta dall'Ufficio Pubblici Esercizi;


RITENUTO di dover proporre detto Regolamento per l'approvazione;



COMUNE DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE, DELLE SALE DA GIOCO PUBBLICHE - ANNESSE A CIRCOLO - PER L'USO DI APPARECCHI AUTOMATICI - PER GIOCO CARTE.**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n..... data .....



Il Responsabile del Procedimento.Amm.vo  
(Dr.<sup>ssa</sup> Erminia Di Gironimo)

Il Direttore  
(Avv. Carmine Cianatiempo)

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1

#### TIPOLOGIA DELLE SALE-GIOCO PUBBLICHE E GIOCHI LECITI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.

Si intende per sala da gioco pubblica un ampio locale, ovvero uno o più vani in cui, a scopo di lucro, siano messi a disposizione dei clienti più giochi leciti.

E' sala da biliardo un locale, ovvero uno o più vani in cui ci sono uno o più tipi di biliardi a stecche, a bocchette, ecc. o vari tipi di biliardini.

Ai sensi della Legge 6 ottobre 1995, n.425 si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio di abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

- a) nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte;
- b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
- c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in danaro di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti:

- distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica con annesso gioco di abilità che, previo introduzione di un gettone o moneta, consentono la vincita di uno dei premi esposti nell'apparecchio stesso di modesto valore economico.
- gioco delle carte autorizzate dalla tabella dei giochi proibiti.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto dell'art.110 del T.U.L.P.S. non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in danaro od in premi di diversa specie. Essi non possono realizzare alcun fine di lucro.

## **ART.2**

### **GIOCHI LECITI NEI CIRCOLI PRIVATI.**

Lo svolgimento di giochi leciti o l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici nei circoli, qualora siano circoscritti ai soli soci, non comporta per i responsabili l'obbligo di munirsi di apposita licenza di cui all'art.86 T.U.L.P.S., mancando in tale ipotesi l'esercizio di attività imprenditoriale. Nell'ipotesi in cui nei circoli in parola, oltre ad utilizzare i suddetti congegni da gioco, si somministrano bevande alcoliche, l'obbligo della licenza sussiste solo se le attività ricreative si svolgono nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande.

## **ART.3**

### **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI.**

In tutte le sale da biliardo, da gioco, e in tutti i locali di pubblico esercizio e dei circoli privati autorizzati anche per l'uso di apparecchi automatici e non, deve essere esposta in luogo ben visibile, la tabella dei giochi vidimata dal Questore.

## **ART.4**

### **ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCO E CIRCOLI.**

Il Sindaco stabilisce con ordinanza, l'orario di funzionamento nell'anno delle attività di sala giochi pubblica o apparecchi automatici e le prescrizioni che si rendono opportune o necessarie nel pubblico interesse.

Qualora l'attività di sala giochi o apparecchi automatici situata all'interno di un esercizio pubblico per il quale l'orario consentito diverso da quello stabilito per le suindicate attività, le stesse devono invece osservare quello specifico espresso nell'ordinanza sindacale.

Per i circoli privati con annessa sala da gioco e con somministrazione per soli soci, considerata la particolare natura del circolo, lo stesso non è vincolato al rispetto dell'orario di apertura e chiusura così come per i pubblici esercizi.

## **ART.5**

### **ATTREZZATURE ALL'ESTERNO DEL LOCALE**

Senza specifica autorizzazione è vietata l'installazione e la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio.

## CAPO II

### **REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **ART. 6**

#### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SALE DA GIOCO PUBBLICHE CON O SENZA SOMMINISTRAZIONE. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'.**

L'esercizio di una pubblica sala per giochi leciti o per biliardi è subordinato alla denuncia di inizio attività (art.19 legge241/90 sostituito dall'art.2 comma 10, legge24/12/93 n.537)

La denuncia di inizio attività può essere presentata da persona fisica o persona giuridica e deve contenere:

- generalità del richiedente;**
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;**
- planimetria del locale sottoscritta da tecnico abilitato;**
- copia conforme all'originale del contratto di fitto registrato;**
- copie reversali SIAE debitamente pagate;**
- dichiarazione accompagnatoria dei giochi;**
- regolamento dei giochi;**
- autocertificazione antimafia;**
- certificato catastale C1;**
- adeguamento L.46/90.**

Allegati alla D.I.A. occorre presentare :

- certificato di dichiarazione di conformità dei giochi;**
- il regolamento dei giochi;**
- copia dell'avvenuto versamento dei diritti SIAE relative al numero dei giochi dichiarati;**

E' ammessa la rappresentanza purché autorizzata.

L'attività di sala da gioco può coesistere in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso ci sono due diverse tipologie:

Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in cui sia prevalente l'attività di divertimento e svago (esempio: sala da gioco) disciplinata dall'art.3 comma 6 L.287/91, soggetta alla "denuncia di inizio attività" (art.19 L.241/90).

In questo caso oltre ai requisiti di cui al precedente art. 6, l'intestatario dell'autorizzazione deve essere munito di certificato R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande, autodenunciando detto requisito nella D.I.A.

2. Pubblico esercizio in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago disciplinata dall'art.5 - comma 1 lett. C, L.287/91; detta attività è soggetta al rilascio dell'autorizzazione - amministrativa ed è subordinata a silenzio-assenso (art.20 L.241/90).

Anche in questo caso l'intestatario dell'autorizzazione deve essere provvisto di certificato R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART.7**

#### **ATTIVITA' DI CIRCOLO CON SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE AI SOCI CON SALA GIOCHI; ALTRI CASI DI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'**

Oltre che per le attività di sala giochi con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 3 comma 6 L.287/91), la denuncia di inizio attività va presentata anche per l'uso di apparecchi automatici nei pubblici esercizi, per circoli con somministrazione di bevande alcoliche ai soli soci, per gioco delle carte.

Per quanto riguarda i circoli privati, nella denuncia prodotta, oltre ai requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento, deve essere esplicitamente dichiarata l'appartenenza ad un Ente con finalità assistenziali riconosciute con decreto dal Ministero degli Interni con data antecedente a quella della stessa dichiarazione; il circolo deve annoverare un numero di soci non inferiore a 100 (cento).

#### **ART.8**

#### **CASI DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' CON ESITO NEGATIVO.**

Qualora, nella fase di controllo, successiva, eseguita dall'Amministrazione, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, risultasse esito negativo per la non veridicità di quanto dichiarato dal denunciante, scaturirà il divieto assoluto di prosecuzione dell'attività che dovrà essere notificato all'interessato, entro il termine predetto, con provvedimento motivato.

E' riconosciuto all'interessato il diritto di conformare l'attività alla normativa vigente, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di cui sopra. In mancanza l'interessato verrà perseguito a norma di legge. In tutti i casi di D.I.A. positiva verrà trasmessa all'interessato una comunicazione che attesti l'esito favorevole della verifica.

#### **ART.9**

#### **PROSECUZIONE ATTIVITA'**

Ad ogni scadenza di anno solare, il titolare deve dichiarare di proseguire l'attività per l'anno in corso (Circolare Ministero delle Finanze del 19/01/98 n.13).

## **ART.10**

### **DISTANZE FRA GLI ESERCIZI**

La distanza minima tra ciascuna sala da gioco pubblica e le scuole, le caserme, gli ospedali, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto è fissata in metri 150, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

## **ART.11**

### **NUMERO DEI GIOCHI CONSENTITI PER L'USO DI APPARECCHI AUTOMATICI – LIMITI DI SUPERFICIE.**

Per il rilascio di autorizzazione di uso apparecchi automatici, si considera il numero massimo di 5 apparecchi di puro trattenimento e svago, per ogni pubblico esercizio. Al di sopra dei cinque apparecchi si configura l'attività di Sala Giochi pubblica come attività complementare al pubblico esercizio di cui all'art. 5, comma 1, L.287/91 (tip. C).

La superficie occupata dagli apparecchi da gioco e da trattenimento, non può superare il 20% della superficie complessiva dell'esercizio per l'uso di apparecchi automatici.

Dal limite di cui sopra sono esclusi i biliardi.

Per superficie utile degli esercizi si intende:

Esercizi di tip. A e tip. B: tutta la superficie coperta in cui si svolge l'attività di somministrazione e di vendita, esclusi i locali di servizio, di deposito e gli uffici;

Esercizi di tipo D (chioschi): la superficie adiacente al chiosco autorizzata per la sosta, all'uso attrezzata dall'ASL.

Nei pubblici esercizi aventi una superficie di vendita e somministrazione inferiore a 35 mq potrà essere autorizzato il funzionamento di un solo apparecchio. Dal limite di cui sopra sono esclusi i biliardi.

Per il rilascio di autorizzazione di cui all'art.5 comma 1 tip. C della L.287/91, si considera superficie minima dei locali da adibire a tale attività uno spazio di 50 mq. Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc. In tale attività la superficie occupata con giochi non potrà superare il 50% della superficie utile del locale, altrimenti si configura un'attività tra quelle rientranti dall'art. 3 comma 6 L.287/91, lettera d.



## **ART. 12**

### **DOMANDE CONCORRENTI.**

Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una sala gioco nell'ambito di una stessa zona, la priorità data dall'ordine di presentazione delle domande al settore Annona competente in materia.

Le domande di trasferimento dell'esercizio, fatto salvo il rispetto delle distanze di cui all'art. 10 del presente regolamento, sono accolte con priorità rispetto alle domande di nuove aperture.

## **ART.13**

### **TRASFERIMENTO DI SEDE.**

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza da altri esercizi simili.

Fatto salvo il disposto dell'art. 10 del presente regolamento, qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore, l'autorizzazione rilasciata nel rispetto di una distanza da altri esercizi simili pari al 50% di quella stabilita dal 1 comma dello stesso art.10.

Si considerano cause di forza maggiore:

- 1) lo sfratto giudiziario esecutivo, per motivi non imputabili a responsabilità del titolare dell'azienda;
- 2) l'inagibilità dei locali dichiarata dalla Pubblica Autorità.

## **ART.14**

### **SUBINGRESSO.**

L'autorizzazione amministrativa è intrasmissibile. L'intrasmissibilità della licenza è diversa dall'intrasmissibilità dell'azienda commerciale che, invece, può essere ceduta. Il subentrante non ottiene la licenza di colui che gli ha ceduto l'azienda perché trattasi di una nuova licenza.

Il subingresso per causa di morte è consentito agli eredi del titolare che sono tenuti a completare l'iter procedurale entro un anno, pena la decadenza dal diritto.

## **ART.15**

### **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'.**

In caso di sospensione temporanea dell'attività per un tempo superiore a 30 giorni, il titolare di una sala giochi pubblica deve darne preventiva comunicazione in forma scritta e detta sospensione non può essere superiore ad un anno; il titolare è, altresì, tenuto a comunicare, sempre per iscritto la ripresa attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

## **ART.16**

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.**

L'autorizzazione è revocata:

1. per mancanza in tutto o in parte dei requisiti soggettivi richiesti e per mancanza dei requisiti connessi al locale;
2. quando sopraggiungano o vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata per abusi del titolare e per motivi di sicurezza o di ordine pubblico per richiesta del Prefetto.

## **ART.17**

### **DIVIETO AI MINORI.**

Si fa espresso divieto di utilizzare apparecchi automatici elettronici a premi di intrattenimento ed abilità che accettino una puntata superiore a lire 500 (cinquecento) i quali dovranno consentire esclusivamente l'introduzione di moneta o gettone rigiuocabile in breve lasso di tempo e non superiore a 30 minuti. Detti apparecchi devono erogare quale vincita a fine partita esclusivamente 10 gettoni rigiuocabili nello stesso congegno o in altri dello stesso locale, ovvero un ticket che da diritto ad una consumazione, ad un giocattolo od oggettistica, preventivamente resa nota al giocatore, di modico valore.(vedi anche art.1 Capo I del presente regolamento). Si fa altresì divieto di far utilizzare detti apparecchi, ai minori di anni 18. ( Decreto del Questore di Salerno. Cat.23/2000 del 20/3/2000). Si fa altresì, divieto ai minori di anni 14 di partecipare alle attività esercitate nelle sale da giochi pubbliche, annessi a circoli ed all'uso di apparecchi automatici nei pubblici esercizi.

## **ART.18**

### **SANZIONI.**

- a) Per il gioco d'azzardo le sanzioni sono quelle stabilite dal Codice Penale e dall'artl.110 del T.U.L.P.S. ( R.D. 18.06.1931 n. 773 modificato dalla legge 6.10.1995 n. 425 ).
- b) Oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale, per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da £. 1.000.000 a £. 10.000.000.
- c) Per l'inosservanza della tabella dei " giochi proibiti " si applicano le norme sancite dagli art. 9 e 17 bis e ter del T.U.L.P.S.

## **ART.19**

### **ESECUTIVITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività ai sensi di legge.

Art. 12 Secondo Cosecra:

Le domande di trasferimento dell'esercizio sono concesse  
nel rispetto delle norme del presente regolamento.  
Il trasferimento dell'attività in altri locali e comense  
in via provvisoria qualora lo stesso sia dovuto a cause  
di forza maggiore.

~~di cui è prevista~~

VISTO il parere favorevole del Direttore del Settore Annona e Mercati;

A seguito degli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta ( deliberazione n° 44 );  
Entra in aula il Consigliere MILANESE ( presenti n° 26 );

A seguito di votazione sulla proposta in esame, come integrata dall'emendamento rassegnato dai  
Consiglieri BASSO e FARINA, qui allegato, quale parte integrante e sostanziale, che ha dato il  
seguito esito: unanimità espressa per alzata di mano dai n° 26 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare il testo del Regolamento per il funzionamento nel territorio del Comune delle Sale da Gioco pubbliche e quelle annesse ai Circoli e per l'uso di apparecchi automatici e per il gioco delle carte:
  - a) il testo del predetto Regolamento è costituito da n° 19 articoli ed è allegato alla presente di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
2. Mandare al Settore Annona, al Comando di P.U. ed al Settore Tributi, per l'applicazione di dette norme regolamentari.
3. Inviare contestualmente copia di detto Regolamento alla Prefettura ed alla Questura, al Comando Nucleo Polizia Tributaria, al Comando Gruppo C.C. ed al Comando di P.U. per opportuna conoscenza.

Nulla da osservare in ordine alle legittimità della presente proposta sulla base del parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 105 dello Statuto Comunale.

**IL Segretario Generale**



Si dichiara la regolarità tecnica-contabile della presente proposta di deliberazione  
**IL RAGIONIERE CAPO**



Ripartizione ANNONA  
Visto per la regolarità tecnica,  
secondo il parere espresso nella  
parte narrativa della presente  
deliberazione.

**IL CAPO RIPARTIZIONE**



Del che è verbale.

IL CONS. ANZIANO  
FIORE

*Quella Fiore*

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

MAROTTA

*Marotta*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 2.8.2000 e durerà per 15 giorni consecutivi fino al 17.8.2000

Il 2.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

MAROTTA

COMUNE DI SALERNO  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE — CERTIFICA  
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno sopra indicato giusta attestazione del Messo Comunale, che la stessa è stata esaminata dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Salerno - Prot. N. 3643 del 25.8.2000 nella seduta del 8.8.2000 Verbale N. 63 con decisione N. 41 N.O.  
Pertanto, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.  
Salerno, 30 AGO. 2000

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Aligro*